

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEI, MAZZUCONI, FRASSON, CHIRIANO, VITI, FERRARI WILMO,
GELPI, RAVASIO, FERRARI BRUNO, SAPIENZA, LIA, SARETTA,
TORCHIO, ZAMBON, BONETTI, ZAMPIERI, PELLIZZARI**

Presentata il 12 maggio 1988

**Modifica dei limiti di età
per l'ammissione ai pubblici concorsi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina per l'ammissione al pubblico impiego, prevista dalla legge 3 marzo 1934, n. 383, modificata con legge 3 giugno 1978, n. 288, per quanto riguarda gli enti locali e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello Stato, risente di una certa vecchiaia ed in particolare non tiene conto di fenomeni nuovi come la tendenza alla mobilità nel lavoro, come la possibilità di unificare i periodi assicurativi versati ad enti previdenziali diversi, come la necessità di realizzare degli interscambi tra il settore privato ed il settore pubblico.

Il limite di età massimo per l'ammissione all'impiego a 35 anni non tiene conto di situazioni nuove come la deindustrializzazione di vari settori produttivi

che sta creando la scomparsa di innumerevoli posti di lavoro e crea gravi impossibilità per molti disoccupati, non più giovanissimi, di reinserirsi in attività lavorative.

Non tiene conto delle aspirazioni di molte casalinghe, allorquando i figli crescono d'età, di avere un'occupazione e di quelle situazioni particolari in cui imprevisti o situazioni drammatiche portano alla ricerca di lavoro e nel settore privato ben scarsamente vengono assunte persone di età superiore ai quarant'anni.

Questa proposta di legge intende proporre una nuova disciplina dei limiti di età per ovviare a situazioni realmente difficili d'ordine economico e sociale ed intende affrontare anche il dato nuovo di una società che invecchia, dove il decremento demografico negli anni futuri com-

porterà situazioni difficilissime ed in cui il lavoro tra i non giovani dovrà ulteriormente diffondersi. Tra l'altro l'aumento della vita media ed il miglioramento complessivo delle condizioni di salute dei cittadini fanno venir meno l'esigenza di pubblici dipendenti più giovani, così come le nuove normative pensionistiche garantiscono comunque, anche per chi non avesse avuto in precedenza attività lavorative, coperte da assicurazione previdenziale, di poter fruire dei minimi pensionistici.

Oltretutto l'elevazione del limite per l'ingresso nel pubblico impiego a quarantacinque anni consente di abrogare tutta una serie di eccezioni macchinose che realizzavano sovente delle ingiustizie palesi.

Si propone pertanto una disciplina agile, omogenea e semplificata che va nel

segno della chiarezza e della certezza del diritto. Nella proposta di legge viene mantenuta una elevazione dei limiti di età di cinque anni qualora il concorso preveda il titolo della laurea e questo è abbastanza ovvio, sia perché gli anni di università sono riscattabili ai fini pensionistici e sia per favorire un interscambio a livello medio alto, tra il lavoro nel settore privato e quello pubblico.

Si propone il mantenimento del limite a trentacinque anni, senza alcuna eccezione, per la nomina ad agente di polizia municipale, per le caratteristiche del lavoro disagiato, che già dà luogo a tante richieste di invalidità o di cambio di mansioni e che richiede caratteristiche fisiche ottimali, reperibili in soggetti più giovani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« ART. 221. — 1. Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, province e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7 è necessario:

a) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

b) avere compiuto i diciotto anni e non aver superato l'età di quarantacinque anni alla data del provvedimento che bandisce il concorso.

2. Il limite massimo di età è elevato di cinque anni ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea.

3. Nessun limite di età può prescrivarsi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo preso l'amministrazione dello Stato, di comuni, di province e loro consorzi o nei due anni successivi al licenziamento per i dipendenti di comuni, province e loro consorzi, ove il licenziamento sia avvenuto per la soppressione del comune, per scioglimento del consorzio o per riduzione di organico.

4. Per la nomina alla qualifica di agente di polizia municipale il limite massimo di età è di trentacinque anni ».

ART. 2.

1. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 2 della legge 3

giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

« 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45; ».

ART. 3.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 228, è sostituito dal seguente: « Tale limite non può essere inferiore al quarantacinquesimo anno di età ».

ART. 4.

1. Nessuna elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi può essere fatta al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.